



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

N. 28 del 24/03/2026

DEL SETTORE LL.PP. - PATRIMONIO

Su indicazione del Assessore
RETROSI ANGELO

Oggetto: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. c/ Comune di Frosinone; decreto ingiuntivo del Tribunale di Frosinone n. 378/2021 e sentenza del Tribunale di Frosinone n. 507/2024; riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000 e contestuale variazione di bilancio.

Deliberazione predisposta da
Ing. Ivano Petrillo

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Ing. Ivano Petrillo

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.02.2026 con la quale è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per gli anni 2026 – 2028;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.02.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2026 – 2028;

Premesso che:

- La società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. richiedeva ed otteneva dal Tribunale Civile di Frosinone il decreto ingiuntivo n. 378/2021 del 01.04.2021 nei confronti del Comune di Frosinone per la somma di € 6.000,00, oltre agli interessi legali dalla data di costituzione in mora al saldo e alle spese della fase monitoria, deducendo nel ricorso che:
 - Il Comune di Frosinone stipulava con la società Aurora Assicurazioni S.p.a. (ora Unipolsai Assicurazioni S.p.a.) il contratto assicurativo n. 22024340;
 - Detto contratto prevedeva che per ogni sinistro risarcito una parte del danno liquidato in favore di soggetti terzi danneggiati (c.d. franchigia) dovesse restare in capo al contraente assicurato (Comune di Frosinone);

- La compagnia assicuratrice provvedeva a risarcire alcuni sinistri senza che il contraente assicurato (Comune di Frosinone) avesse corrisposto le relative franchigie per l'importo complessivo di € 6.000,00;
- Il Tribunale Civile di Frosinone ingiungeva al Comune di Frosinone di pagare entro 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla notifica del richiamato decreto ingiuntivo la somma di € 6.000,00, oltre interessi legali come di seguito indicati:
 - a) nella misura prevista dall'art. 1284 c.c., primo comma, a decorrere dalla data di costituzione in mora (15 maggio 2020) fino alla data della notificazione del decreto ingiuntivo;
 - b) nella misura prevista dall'art. 1284 c.c., quarto comma, a decorrere dalla data della notifica del decreto ingiuntivo e fino alla data di effettivo pagamento;
 Oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 685,50, di cui € 540,00 per onorari ed € 145,50 per spese vive, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali;
- Il Comune di Frosinone proponeva opposizione a detto decreto eccependo pregiudizialmente la nullità del ricorso e nel merito la prescrizione annuale del credito;
- Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 507/2024 del 15.05.2024, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n. 378/2021, condannando il Comune di Frosinone a rifondere alla società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a., oltre a quanto già riconosciuto con il decreto ingiuntivo opposto dal Comune di Frosinone, anche le spese di lite liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge, come da seguente prospetto riassuntivo:

• **Sentenza n. 507/2024**

€ 6.000,00	(sorte riconosciuta in sentenza)
€ 2,12	(interessi legali cfr. prospetto allegato)
<u>€ 3.034,72</u>	(interessi moratori al 30.04.26 cfr. prospetto allegato)
€ 9.036,84	Totale (A)

€ 4.237,00	(Spese legali)
€ 635,55	(spese generali 15%)
€ 194,00	(c.p.a.)
<u>€ 1.114,84</u>	(i.v.a.)
€ 6.182,29	Totale (B)

• **Decreto Ingiuntivo n. 378/2021**

€ 540,00	(Spese legali)
€ 81,00	(spese generali 15%)
€ 145,50	(spese vive)
€ 24,84	(c.p.a.)
<u>€ 142,08</u>	(i.v.a.)
€ 933,42	Totale (C)

A detto importo devono essere aggiunte le spese di registrazione della sentenza, calcolate prudenzialmente in € 300,00, per un importo complessivo di **€ 16.452,55 (Totale A+B+C+spese reg. sentenza);**

- il Settore Lavori Pubblici - Patrimonio, con nota protocollo n. 10562 del 17.02.2026, richiedeva al Settore Advocatura - Coordinamento Legale il parere obbligatorio, preventivo e vincolante rispetto alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito, così come previsto nel PIAO (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza);
- il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio, sempre con detta nota, richiedeva al Settore Finanze di comunicare il capitolo di bilancio comunale a garanzia e copertura della spesa;
- il Settore Advocatura Coordinamento Legale, nell'ambito delle proprie competenze, con nota prot. 12819 del 26.02.2026, esprimeva il parere favorevole rispetto ai conteggi dettagliati nella nota di richiesta del Settore Lavori Pubblici - Patrimonio;
- Il Settore Finanze con nota prot. 16232 del 12.03.2026 comunicava che il riconoscimento del debito fuori bilancio trova copertura mediante contestuale variazione di bilancio di applicazione di avanzo accantonato dal Fondo contenzioso B5.01 al capitolo 75.00.013 (spese per debiti fuori bilancio settore LL.PP.) per la parte in competenza

e per quanto concerne la cassa con diminuzione del medesimo importo dal capitolo Fondo di riserva di cassa – pdc finanziario 290.00.003 – 20.01.1.10 al capitolo 75.00.013.

Considerato che il Comune di Frosinone, in conseguenza di quanto sopra esposto, deve procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di € 16.452,55, fatto salvo l'eventuale aggiornamento degli interessi alla data dell'effettivo pagamento;

Rilevato che:

l'art. 194, comma 1, del TUEL elenca tassativamente le ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali può essere riconosciuta la legittimità:

- *con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che:

- il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti”*;

Tenuto conto che:

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - ✓ della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
 - ✓ della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ della *esigibilità*, cioè, che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- in conseguenza del mancato rispetto da parte dell'Ente dell'obbligo di dare esecuzione al giudicato, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza, la controparte potrebbe avanzare la richiesta di nomina di un commissario ad acta, con conseguente ulteriore aggravio di spese ed oneri a carico del Comune di Frosinone;

- sussiste, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la successiva liquidazione e pagamento di quanto dovuto in virtù della richiamata sentenza;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento di quanto dovuto, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare spese ed oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Ritenuto che:

- la fattispecie descritta in premessa si configura come un'ipotesi di debito fuori bilancio da ricondurre al primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che ne consente la piena legittimità e la conseguente necessità di procedere al suo riconoscimento;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza esecutiva) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- sussiste la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori spese ed oneri a carico dell'Ente;

Rilevato che:

- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di riconoscere, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa da intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 16.452,55, fatto salvo l'eventuale aggiornamento degli interessi alla data dell'effettivo pagamento;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 16.452,55 trova copertura nel bilancio di previsione 2026 mediante apposita variazione di applicazione di avanzo accantonato dal fondo contenzioso, come da prospetto riportato di seguito, e che il riconoscimento non altera gli equilibri di bilancio:

E/ U	capitolo	Missione/programma - Pdc	descrizione	Anno 2026 (CO)	Anno 2026 (CA)
	B05.01	Avanzo accantonato	Fondo contenzioso	+ € 16.452,55	
U	75.00.013	1.11-1.10.05.99.999	Spese per debiti fuori bilancio Lavori Pubblici	+ € 16.452,55	+ € 16.452,55
U	290.00.003	20.01-1.10.01.01.001	Fondo di riserva di cassa		- € 16.452,55

3. di demandare al Settore Finanze per i successivi adempimenti di competenza;
4. di demandare al Settore Lavori Pubblici - Patrimonio la successiva liquidazione dell'importo riconosciuto come debito fuori bilancio;
5. di demandare, altresì, alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002.